

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 482 - 13361/2019

Oggetto: TERRITORIO E TRASPORTI - SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE DI CUORGNE' - COMUNE DI VALPERGA - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. AI SENSI COMMA 4, ART. 17 BIS, L.R. 56/77 - "SOCIETA' MOLINO PEILA S.P.A." - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Visti i decreti della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018, n. 503-26107/2018 del 26/10/2018, n. 108-3600/2019 del 3/04/2019, n. 378-10523/2019 del 7/10/2019 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, trattenendo invece a sé quella del "bilancio", "avvocatura, affari legali e affari istituzionali";

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 382-10821/2019 dell'11/10/2019 con cui sono state conferite nuove deleghe al Vicesindaco Marco Marocco;

Premesso che per il Comune di Valperga:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 30-13937 del 15/11/2004;
- ha approvato, n. 11 Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;

dato atto che lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Cuorgnè, al quale fa capo il Comune di Valperga, ha trasmesso:

- con nota prot. n. 4155/2019 del 21/10/2019 (PEC - ns. prot. n. 88907 del 21/10/2010) la convocazione della Conferenza dei Servizi, in data 25 novembre 2019, per l'esame della documentazione della proposta di Variante Semplificata ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e del comma 4 dell'articolo 17bis L.R. 56/77 e s.m.i., relativa all'intervento di modifica della destinazione d'uso di un capannone esistente e la riclassificazione in produttivo dell'area pertinenziale, limitrofa allo stabilimento di proprietà, sita in Frazione Gallenca n. 30 e di proprietà della Società "MOLINO PEILA S.P.A.";
- alla suddetta nota, con allegato (PEC - ns. prot. n. 88896 del 21/10/2019), di comunicazione della data dello svolgimento della Conferenza dei Servizi ed il link contenente la documentazione della Variante Semplificata;
- con nota prot. n. 4192/2019 del 23/10/2019 (PEC - ns. prot. n. 89839 del 23/10/2019), il reinvio del link contenente la documentazione di Variante Semplificata;
- con nota prot. n. 4338/SUAP del 04/11/2019, il CD contenente la documentazione della Variante, pervenuto in data 6 novembre 2019 (ns. prot. n. 94350 del 07/11/2019);
(Pratica n. V17B_SUAP/008/2019)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.469 abitanti nel 1971, 3.496 abitanti nel 1981, 3.403 abitanti nel 1991, 3.139 abitanti nel 2001 e 3.163 abitanti nel 2011, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente stabile con un decremento negli ultimi decenni;
- superficie territoriale di 1.191 ettari, così ripartiti: 823 ettari di pianura e 368 ettari di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 757 ettari con pendenze inferiori al 5%, 234 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 200 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 246 ettari rientrano nella Classe II[^] (pari a circa il 21% della superficie comunale); sono altresì presenti 346 ettari di "Aree boscate" (pari a circa il 29% del territorio comunale);
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "CANAVESE OCCIDENTALE" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n. 22 denominato "CUORGNE", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- è individuato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal PTC2 come "centro storico di tipo C di media rilevanza regionale";

- insediamenti residenziali: non è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2;
- sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 460 del Gran Paradiso (ex Strada Statale), n. 13 di Front, n. 36 di Salassa e n. 42 del Santuario di Belmonte; è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria Torino - Pont Canavese;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche ai sensi ex R.D. n. 1775 del 11/12/1933: Torrenti Orco e Gallenca e Rio dell'Agnel;
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio comunale di 265 ettari è compresa nell'Area Protetta Regionale denominata "Riserva Naturale - Sacro Monte di Belmonte";

visti i motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale di Valperga a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi ed in particolare dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 19/09/2019 "Area ex Centro mele in loc. Gallenca. Variante semplificata al PRGC (ai sensi dell'art. 17Bis, comma 4, L.R. 56/77 e smi) proposta dalla Società Molino Peila SPA. Parere favorevole all'attivazione del Procedimento";

rilevato che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante urbanistica al P.R.G.C. vigente, finalizzata, ai sensi del quarto comma dell'articolo 17 bis della L.R. 56/77 e del D.P.R. 160/2010, a modificare la destinazione di un'area ... attualmente a destinazione agricola, ... occupata dal fabbricato realizzato dalla Comunità Montana Alto Canavese quale "Centro lavorazione mele"; che a seguito dell'abrogazione e della liquidazione dell'ente sovracomunale, mediante asta pubblica, è stato acquisito dalla Società "MOLINO PEILA SPA", già proprietaria dell'area a destinazione produttiva adiacente. L'area che ospita l'attività molitoria, è classificata dal vigente PRGC quale "Area produttiva esistente e di completamento - PE5"; la proposta di Variante, che si configura, pertanto, quale ampliamento di ambito produttivo esistente, riclassifica a destinazione d'uso omogenea il complesso dell'area oggetto di intervento, articolandola in due sub aree: PE5a (ex PE5) e PE5b (area di ampliamento).

" ... In conseguenza di tale articolazione, la dotazione di servizi, nel rispetto di quanto disposto all'art. 21 della L.R. 56/77 e smi, viene determinata con riferimento al complesso delle superfici fondiarie, indipendentemente dalla localizzazione degli stessi. ...

Il complesso dell'area PE5 è formato da: PE5A = mq. 10.532,00

PE5B = mq. 12.083,00

Per una superficie complessiva di mq. 22.615,00

La determinazione della superficie minima da destinare a servizi, nella misura del 10% della superficie fondiaria ... , risulta essere pari a mq 2.056,00

Le verifiche quantitative nei contenuti della variante urbanistica delineano il seguente quadro:

Area PE5A - quota servizi esistenti e parzialmente confermati = mq. 717,00

Area PE5B - quota a servizi di nuova previsione = mq. 1.613,00

Per un totale di mq. 2.330,00 > di mq. 2.056,00 richiesti. ..."

Il contenuto della norma di Piano, afferente alle "AREE PRODUTTIVE ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO PE" viene integrata come di seguito specificato:

- escludendo dall'obbligo di SUE gli interventi realizzati con procedura ex art. 17 bis, comma 4, della L.R. 56/77 e smi;

- estendendo gli originari parametri riferiti all'area PE5, alle aree PE5a e PE5b;

- riportando in modo corretto il valore di Uf (0,75 mq/mq), erroneamente espresso in percentuale.

L'intervento in oggetto è connesso altresì ... alla sistemazione e rettifica del tracciato del Canale di Favria ed al conseguente ampliamento della sede stradale ai fini di migliorare le condizioni del traffico, sia generato dall'Azienda che di attraversamento della Frazione e garantendo una funzione di salvaguardia e di valorizzazione della limitrofa Cappella Devozionale della Concezione, riferimento della Frazione Gallenca Ottini.

(Cfr: "Relazione Illustrativa" - Allegato UR.00)

dato atto che il Piano Regolatore vigente del Comune di Valperga è adeguato al PAI;

dato atto che, in merito alla definizione delle "Aree Libere, Dense e di Transizione" di cui all'articolo 16 delle N.d.A. del PTC2, la "Relazione Illustrativa" attesta che l'area interessata dalla Variante è classificabile di "transizione", in analogia all'area PE5, oggi esistente, come proposto dal modello elaborato dalla Provincia (ora Città Metropolitana), ottemperando alla prescrizione disposta ai sensi del comma 5 del citato articolo 16;

dato atto altresì, che il territorio del Comune di Valperga pur non essendo individuato ai sensi dell'articolo 24 "Settore produttivo artigianale e industriale" delle Norme di Attuazione del PTC2, quale Ambito Produttivo di Livello 1 o 2, è interessato da un sistema produttivo significativo con la presenza di numerose aziende, localizzate soprattutto lungo l'asse della S.P. n. 460;

dato atto, che l'intervento ottempera alle indicazioni fornite dal PTC2 in materia, trattandosi di ampliamento ricadente su un' area parzialmente edificata (ex Centro raccolta mele), riutilizzandone l'edificio esistente, in contiguità alla struttura produttiva operativa, di proprietà della Famiglia Peila dall'anno 1924;

dato atto che, in relazione alla procedura SUAP in oggetto e alla connessa Variante semplificata al P.R.G.C. vigente, di cui al quarto comma dell'articolo 17 bis, L.R. 56/77 nonché ai sensi del D.P.R. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Cuornè ha avviato, contestualmente, il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS e trasmesso alla competente Struttura della Città Metropolitana la documentazione;

dato atto, come previsto dalla vigente normativa in vigore e richiesto nel corso della seduta dal Responsabile del Procedimento, gli Enti coinvolti, faranno pervenire allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Cuornè i propri pareri entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 25 novembre 2019;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana ai sensi della lettera b) comma 44, articolo 1 della Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'articolo 17bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano ... la città metropolitana ... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della **prima seduta** della prima Conferenza dei Servizi in data 25 novembre 2019, rappresentata dall'Arch. Beatrice Pagliero, della Direzione Territorio e Trasporti, espressamente delegata dal Dirigente, con nota prot. n. 92750 del 4 novembre 2019;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace in data 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione

del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con LL.R. n. 3/2013 e n. 17/2013, in merito al Progetto della Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Valperga, presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Cuorgnè - richiedente "SOCIETA' MOLINO PEILA S.p.A." - esaminato nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 25 novembre 2019, non presenta incompatibilità con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che**, rispetto alla suddetta Variante Semplificata al P.R.G.C. si formulano i seguenti rilievi:

- la documentazione della Variante urbanistica deve essere integrata con la *legenda* del P.R.G.C. vigente;
 - l'articolo delle Norme di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale e la relativa Tabella Normativa afferente le "*Aree Produttive Esistenti e di Completamento - PE*", nella stesura definitiva, dovranno essere allegate alla documentazione nella loro interezza (testo desunto dal P.R.G. vigente) ed opportunamente integrate con le modifiche proposte dalla Variante in oggetto;
3. che il presente Decreto è trasmesso allo Sportello Unico Associato per le Attività Produttive del Comune di Cuornè, per le disposizioni di competenza, entro trenta giorni dallo svolgimento della Conferenza dei Servizi del 25 novembre 2019 e per conoscenza alla Regione Piemonte, ai sensi della vigente normativa in materia;
 4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04/12/2019

Il Vicesindaco metropolitano
delegato a Risorse umane, Comunicazione, Patrimonio, Sistema
informativo e Provveditorato, Protezione civile, Pianificazione territoriale
e Difesa del Suolo, Assistenza Enti locali, Partecipate, Diritti Sociali e
Parità, Welfare, Minoranza linguistiche, Rapporti con il territorio.

(Marco Marocco)